

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE
Provincia di Lodi



**Schema regolamento in materia di
servizi sociali ed educativi e criteri di
compartecipazione degli utenti al costo dei
servizi a domanda individuale**

Approvato con delibera di C.C. n. 23 del 31.07.2020

Sommario

<u>TITOLO I - PRINCIPI GENERALI</u>	<u>5</u>
Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità	5
Articolo 2 – Informazione	6
Articolo 3- Definizioni	6
Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità.....	6
Articolo 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale	7
Articolo 6- Istruttoria e valutazione del bisogno	7
Articolo 7- Esito del procedimento	8
<u>TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI</u>	<u>8</u>
Articolo 8 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa.....	9
Articolo 9 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi ...	9
Articolo 10 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili	10
<u>TITOLO III – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E CERTIFICAZIONE ISEE</u>	<u>11</u>
Articolo 11 – Validità delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU)	11
Articolo 12 – Assenza o incompletezza della DSU.....	12
Articolo 13 – ISEE Corrente	12
Articolo 14 – Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica	12
articolo 15 - Attestazioni di abbandono e/o di estraneità economica-affettiva	12
Articolo 16 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive	14
<u>TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>14</u>
Articolo 17 - Riservatezza e trattamento dei dati personali.....	14

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Principi, oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità di erogazione degli interventi e delle prestazioni sociali e definisce i criteri di compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, delle prestazioni sociali agevolate e della componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria.
2. Per prestazioni sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi gratuiti e/o pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il presente regolamento, si applica inoltre ai servizi scolastici ed educativi nel definire i criteri generali di compartecipazione degli utenti al costo dei servizi.
4. Nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e continuativa, libertà di scelta e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese, il Comune, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a) dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione;
 - b) dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori – rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato – da garantire nel territorio regionale;
 - c) dei servizi definiti dal Comune medesimo quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui alle lett. a) e b).
5. Sono riconosciute e promosse la sperimentazione di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi e in grado di rispondere a nuovi bisogni dei cittadini che si trovino in condizione di fragilità.
6. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio e compatibilmente con gli equilibri di bilancio e l'organizzazione territoriale dei servizi.
7. A garanzia degli equilibri di Bilancio, le nuove tariffe applicate in relazione all'ISEE dei richiedenti, devono tendenzialmente assicurare un gettito di entrate corrispondenti alle previsioni di Bilancio.
8. Per i contributi economici, è consentito sospendere l'ammissione alle prestazioni dei richiedenti, qualora gli stanziamenti risultino insufficienti e non sia possibile effettuare variazioni in aumento nel rispetto degli equilibri di bilancio.

9. Il presente regolamento si applica ai servizi sociali ed educativi sia gestiti in forma singola dal Comune di Cornegliano Laudense, sia in forma associata tramite convenzione tra Comuni e/o tramite conferimento ad Aziende Consortili quali enti strumentali del territorio.

Articolo 2 – Informazione

1. Attraverso il servizio di segretariato sociale, il Comune garantisce ai propri cittadini la più ampia informazione in relazione alla predisposizione e attuazione del progetto personalizzato, agli interventi e ai finanziamenti erogabili, anche da parte di altri enti, nonché ai criteri di compartecipazione al costo.

Articolo 3- Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per la definizione di soggetti erogatori, dell'utenza¹, della qualificazione delle prestazioni e dello strumento di misurazione della capacità economica della stessa, si fa espresso rinvio alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Articolo 4 - Accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e priorità

1. Accedono alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale:²
- a) i cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione europea (UE) residenti nel Comune di Cornegliano Laudense;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario,³ gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale, residenti nel Comune;
 - c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza, riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti al Comune di residenza o ente titolare.
2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione e ai parametri di seguito definiti, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociali le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

¹ Con il termine "utenza" si intende, in relazione alla richiesta presentata e/o alla prestazione effettivamente erogata, il richiedente ovvero il beneficiario.

² Secondo quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".

³ Ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

Articolo 5- Modalità di accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale

1. L'accesso alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale può avvenire su richiesta dell'utenza ovvero su segnalazione di altri servizi coinvolti ovvero ancora per disposizione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la possibilità che altri soggetti, diversamente qualificati (ad esempio il convivente more uxorio, altri cittadini ecc.) segnalino situazioni meritevoli di valutazione autonoma da parte dei servizi sociali comunali. È fatta altresì salva, nei casi previsti dalla legge, l'attivazione d'ufficio da parte dei servizi medesimi, sulla base di informazioni acquisite nell'esercizio della propria funzione.
2. Qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto al beneficiario o rappresentante legale e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, il servizio sociale informa il diretto interessato, acquisendone il consenso, salvo il caso in cui ciò non sia previsto, sia ritenuto inopportuno ovvero sia pregiudizievole per l'utente.
3. Il procedimento amministrativo per l'ammissione agli interventi e ai servizi alla persona qui disciplinati prende avvio con la presentazione dell'istanza di parte o con l'attivazione della procedura d'ufficio.
4. L'ammissione alla rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale è valutata dal servizio sociale, ad esclusione di servizi, interventi o prestazioni le cui condizioni di ammissione siano predeterminate normativamente e non comportino alcuna valutazione discrezionale.
5. Nelle situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il Servizio sociale comunale ne accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, riservandosi solo successivamente il completamento dell'istruttoria amministrativa.

Articolo 6- Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione sociale e della situazione di bisogno.
2. Costituiscono prioritariamente oggetto di valutazione sociale i seguenti elementi:
 - a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione degli altri servizi o interventi erogati dal Comune o dall'Azienda;
 - b) la situazione familiare;
 - c) il contesto abitativo e sociale;
 - d) la situazione lavorativa;
 - e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita, utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;
 - f) la presenza di risorse di rete;
 - g) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - h) la capacità di assumere decisioni;
 - i) la volontà di aderire al progetto concordato

La presenza di figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento, è considerato elemento aggravante della situazione di bisogno.

Articolo 7- Esito del procedimento

1. A seguito della valutazione sulla richiesta individuata e sul bisogno, si provvede a dare avvio al procedimento che può avere esito positivo o un diniego. Le valutazioni sociali possono essere svolte dall'assistente sociale laddove vi è necessità di una valutazione professionale, procedendo alla presa in carico della situazione, secondo quanto previsto dalla professione, secondo mandato del Comune. La presa in carico non riguarda le prestazioni agevolate che non prevedano la necessità di valutare il reale stato di bisogno dell'interessato, ma che possano trovare risposta nei parametri di compartecipazione economica.

2. L'ammissione alla rete dei servizi può prevedere la predisposizione e la condivisione con l'utente del progetto individualizzato. Il progetto individualizzato, sottoscritto dall'utente per accettazione, contiene gli obiettivi sociali e le prestazioni erogate nonché la relativa tariffa di compartecipazione al costo del servizio a suo carico.

3. Per la predisposizione del progetto individualizzato viene adottata una metodologia di lavoro che definisce:

- a) gli obiettivi del progetto;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) la modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) l'eventuale compartecipazione al costo dei servizi determinata secondo quanto previsto del presente regolamento;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

4. Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista d'attesa.

5. In caso di provvedimento di diniego, il Comune comunica all'interessato l'esito con la relativa motivazione.

TITOLO II - COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEI SERVIZI

Articolo 8 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

1. Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa, che chiunque usufruisca di prestazioni sociali agevolate, prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e prestazioni agevolate rivolte a minorenni⁴ sia tenuto, in tutto o in parte, a sostenerne il costo.⁵

⁴Per le definizioni di dette prestazioni, si rinvia a quanto previsto all'art. 1 del d.P.C.M. n. 159/2013.

⁵V. la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

2. I criteri di compartecipazione sono così definiti:
 - a) dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (le cui modifiche si intendono automaticamente recepite dal presente regolamento), dai relativi provvedimenti attuativi e, in generale, dalla normativa statale in materia di ISEE;⁶
 - b) dalla D.g.r. Regione Lombardia n.X/3230 del 06.03.2015 e dalla normativa regionale in materia;
 - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
3. La compartecipazione al costo del servizio, laddove prevista, è declinata all'interno delle specifiche del singolo servizio calcolata nel successivo articolo 9. Nel caso di predisposizione di un progetto individuale, la quota di compartecipazione sarà inserita all'interno del documento stesso che verrà sottoscritto dalle parti. La compartecipazione può essere contenuta in altri documenti di accesso al servizio (esempio per servizi scolastici).
4. Ove resti inadempito da parte del cittadino o dei suoi familiari l'obbligo di cui al comma 1, previo invio di formale lettera di messa in mora, l'Amministrazione Comunale può agire nei modi più opportuni al fine di soddisfare il proprio diritto di credito nei confronti della parte morosa.
5. È altresì possibile l'interruzione a causa di morosità delle prestazioni erogate, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel pieno rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti ai soggetti deboli.

Articolo 9 - Definizione della compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

1. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utenza, si utilizza prioritariamente la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\text{Compartecipazione utenza} = \left[\frac{(\text{ISEE utenza} - \text{ISEE iniziale})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})} \times (\text{Comp. Max} - \text{Comp. Min}) \right] + \text{Comp. Min.}$$

2. Ai fini della suindicata formula, si intende per:

compartecipazione utenza: costo della retta o tariffa a carico dell'utenza;

ISEE utenza: è il valore dell'ISEE rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante differenziato per le specifiche prestazioni;⁷

ISEE iniziale: è il valore al di sotto del quale l'utenza è esentata dalla compartecipazione al costo dei servizi o compartecipa con una tariffa minima;

ISEE finale: è il valore oltre il quale è richiesto all'utenza di farsi carico della quota massima di compartecipazione alla spesa;

quota massima di compartecipazione alla spesa (Com.Max): è il valore massimo di compartecipazione al costo del servizio.

quota minima di compartecipazione alla spesa o di accesso al servizio (Comp.Min): è il valore minimo di compartecipazione al costo del servizio (può essere pari a 0)

⁶ All'art. 2 comma 1 del d.P.C.M. n. 159/2013, infatti, è previsto che "La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni".

⁷ Così come previsto dall'art. 2 comma 4 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e dalla dgr 6 marzo -n. x/3230

3. Entro il 31 dicembre di ogni anno, nel rispetto della normativa, la Giunta Comunale, in accordo con eventuali partner territoriali associati, (es. il Cda dell'Azienda Consortile Territoriale), per quanto di loro competenza, possono aggiornarlo:

- a) con riferimento all'elenco delle prestazioni di sostegno economico: le relative soglie ISEE di accesso;
- b) con riferimento ai servizi per i quali è prevista una quota di contribuzione a carico dell'utenza: l'ISEE finale, l'ISEE iniziale, quota massima e l'eventuale quota minima di compartecipazione alla spesa.

4. Nel caso in cui si ravveda l'opportunità, al fine di garantire un'azione amministrativa efficace ed efficiente e al tempo stesso si voglia garantire un sistema il più possibile equo di compartecipazione al costo a carico degli utenti, il Comune può adottare la metodologia a fasce/scaglioni oppure in casi particolari un sistema misto (ovvero l'applicazione del metodo della progressione lineare applicando una tariffa minima e/o massima).

5. Qualora venga adottato un sistema di compartecipazione a fasce/scaglioni il Comune avrà cura di inserire un numero congruo di fasce/scaglioni tali da avvicinarsi il più possibile al sistema di calcolo di progressione lineare o comunque garantire una progressione nel sistema di tariffazione.

6. Il servizio sociale, anche in applicazione degli articoli 3 e 6 del D.P.C.M. 159/2013, in casi eccezionali, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dell'utenza, disposta con provvedimento dirigenziale, per le situazioni di particolare gravità, che presentano un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali il servizio erogato costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

7. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere a se stessi, sono predisposti gli opportuni provvedimenti di tutela, indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa, fatto salvo il successivo recupero delle somme anticipate dall'Amministrazione Comunale e risultanti a carico dell'utenza.

8. Le tariffe dei servizi sono comunicate all'utenza al momento della presentazione della domanda di accesso.

Articolo 10 – Determinazione del contributo per l'integrazione di rette dei servizi residenziali a ciclo continuativo per persone anziane e disabili

1. Per le persone anziane e disabili, a rischio di emarginazione, che necessitano di accoglienza in struttura residenziale a ciclo continuativo e non siano in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale della retta, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio, garantisce un intervento economico integrativo finalizzato al pagamento parziale della quota sociale della retta.

2. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserita l'utenza e la quota da essa sostenibile, definita nel progetto personalizzato. La quota sostenuta dall'utenza è determinata tenendo conto dell'ISEE⁸ dell'utenza e considerando le pensioni, rendite e indennità

⁸ Ai sensi dell' art. 6 -comma 3- del DPCM 159/201

comunque denominate e godute, di cui si prevede il versamento diretto mantenendo comunque a favore dell'utenza una quota per spese personali.

3. Dal punto di vista economico, costituiscono tipici contenuti del progetto personalizzato di intervento, senza pretesa di esaustività: il valore dell'integrazione economica comunale riferita al pagamento della quota sociale della retta; il valore della quota sociale della retta a carico dell'utenza; il valore della somma mensile da lasciare nella disponibilità del ricoverato; la riduzione della quota sociale a carico dell'utenza per gli eventuali rientri in famiglia.

4. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "Non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

5. In caso di ISEE elevati, anche superiori alla soglia di accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni, mobili o immobili, fermo restando che il ricavato sia opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora l'utenza non consenta alla stipulazione di tali accordi, l'integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.

6. Partecipano altresì i soggetti civilmente obbligati secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti.

TITOLO III – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA E CERTIFICAZIONE ISEE

Articolo 11 – Validità delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU)

1. Come previsto dall'art.10, comma 1, del citato D.P.C.M.159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Le agevolazioni concesse per i servizi che seguono un calendario scolastico e/o educativo, restano confermate fino alla fine dell'anno scolastico o educativo.

3. Le agevolazioni concesse per gli altri servizi, restano confermate fino alla scadenza del beneficio stesso e comunque non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo.

4. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano la nuova DSU entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno.

5. Sino a quella data sono mantenute inalterate le agevolazioni concesse. La mancata presentazione di una nuova DSU comporta la decadenza dall'agevolazione e/o beneficio economico.

Articolo 12 – Assenza o incompletezza della DSU

1. Nel caso in cui il cittadino non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini ISEE, il Comune/Azienda provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il Cittadino fruitore presenti una Attestazione ISEE incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si darà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del Cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati. La decorrenza dell'agevolazione avrà luogo dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova Attestazione ISEE.

Articolo 13 – ISEE Corrente

1. E' facoltà dei beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 9 del D.P.C.M., presentare un ISEE corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso l'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite.

2. L'ISEE corrente può essere presentato in qualsiasi momento, ai fini della ri-determinazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della nuova Attestazione e comunque per un periodo non superiore a mesi 6.

3. Relativamente a servizi di carattere socio sanitario l'ISEE di riferimento può essere anche quello SOCIO SANITARIO previsto per persone con invalidità civile – legge 104 articolo 3 comma 3.

Articolo 14 – Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. Qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ai sensi dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.

2. Il Comune può richiedere una nuova dichiarazione sostitutiva unica, nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della DSU richiesta.

Articolo 15 - Attestazioni di abbandono e/o di estraneità economica-affettiva

a) Abbandono del coniuge

1. L'articolo 3, comma 3 lettera e) del D.P.C.M. 159/2013 evidenzia che quando “sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi sociali” i coniugi, che hanno diversa residenza, costituiscono nuclei familiari distinti.

2. Il/la coniuge che intenda far valere la situazione di “abbandono”, dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro/a coniuge. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- ✓ Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale "Violazione degli obblighi di assistenza familiare";
- ✓ Copia di denuncia alla Questura ovvero alla Stazione Carabinieri territorialmente competente di avvenuto abbandono e/o scomparsa del/della coniuge;
- ✓ Copia di segnalazione di irreperibilità all'Anagrafe del Comune di residenza, ai fini della cancellazione per presunta irreperibilità, ai sensi dell'art. 11, lettera c) del D.P.R. 2243/1989.

3. A seguito di istruttoria il Dirigente/Responsabile dei Servizi Sociali del Comune anche con la possibilità di avvalersi della collaborazione degli operatori comunali, del Servizio Sociale e di altri servizi, per la raccolta di elementi ed informazioni, certifica l'eventuale stato di abbandono, entro il termine massimo di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

4. In seguito alla mancanza di elementi probatori, dovuti anche alla incompletezza della documentazione presentata e della impossibilità di accertare il reale stato di abbandono, il Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali del Comune comunica, entro il termine massimo di trenta giorni, l'impossibilità a rilasciare certificazione dello stato di abbandono.

b) Estraneità affettiva

1. Nel caso di prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, di cui all'art. 6, comma 3 del D.P.C.M. 159/2013 si evidenzia che in caso di presenza di figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, *"l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi, avuto riguardo alle necessità del nucleo familiare di appartenenza"*.

2. La componente non è calcolata quando risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di Servizi Sociali la estraneità del figlio in termini di rapporti affettivi ed economici.

3. Ciò premesso, il figlio che intenda far valere la situazione di "estraneità", dovrà presentare idonea istanza al Dirigente/Responsabile dei Servizi sociali del Comune, diretta ad accertare lo stato di "estraneità" nei confronti del/dei genitori. Allo scopo, dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, circa la sussistenza ed il persistere della estraneità sia in termini di rapporti affettivi sia in termini di rapporti economici, (da allegare obbligatoriamente), corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:

- ✓ Copia della querela di parte, ai sensi dell'articolo 570 del Codice penale;
- ✓ Copia di denunce e/o procedimenti e/o condanne relativi a maltrattamenti e/o violenze perpetrati dal genitore richiedente nei confronti del/dei figlio/i;
- ✓ Copia provvedimento di condanna del genitore per comportamenti aggressivi ovvero ingiuriosi ovvero lesivi della persona nei confronti del figlio;
- ✓ Altra documentazione probatoria.

4. Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi sociali del Comune, a seguito di adeguata istruttoria da parte del Servizio sociale, provvede, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla presentazione della istanza,

- ✓ a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- ✓ a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- ✓ ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità, ferma restando la possibilità di una segnalazione all'Autorità Giudiziaria

competente qualora ricorra una situazione di pregiudizio per il/la beneficiario/a della prestazione.

5. Il Responsabile del Servizio/Dirigente dei Servizi sociali del Comune, può avvalersi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, per la raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità.

Articolo 16 - Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

1. L'ufficio competente, nel rispetto della normativa vigente, esegue i controlli necessari, diversi da quelli deputati ad altri enti della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, INPS, ecc.), sulla veridicità e completezza delle dichiarazioni presentate.

2. Le modalità di campionamento dei controlli sono stabilite, salvo diversa indicazione normativa, con provvedimento dirigenziale.

3. In caso di mendacità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante⁹ decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.¹⁰

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati relativi all'utenza e raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia.

2. I dati forniti dall'utenza, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso l'Ufficio Servizi Sociali ed, eventualmente, dei partner territoriali associati, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.

3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.

4. Sono garantiti all'utenza i diritti e le facoltà stabilite dalle norme di legge.¹¹

⁹ V. l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rubricato "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

¹⁰ V. l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

¹¹ Nel rispetto delle norme contenute negli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

